

Una "azione surrogatoria" può vanificare un espediente utilizzato per mettere in sicurezza il patrimonio

La diseredazione può essere impugnata dai creditori dell'erede-debitore

mario Rossi è l'amministratore di una società che non naviga in buone acque e che teme di subire un'azione di responsabilità dai soci o dai creditori della società stessa. Poco male, però (a parte lo smacco reputazionale), in quanto Mario ha solo pochi beni a sé intestati: un conto in banca con una modesta giacenza e una piccola abitazione nella sua città natia. Gli eventuali creditori non hanno, dunque, granchè su cui soddisfare le loro ragioni di credito. Mario ha però un padre anziano, titolare di un cospicuo patrimo-



Angelo Busani



nio, mobiliare e immobiliare; e teme che, se il padre decedesse, si troverebbe a essere erede di detto patrimonio il quale, quindi, potrebbe essere oggetto di “aggressione” da parte dei suoi eventuali creditori.

Un amico, allora, gli ha consigliato: convinci tuo padre a diseredarti con un testamento (che ovviamente il figlio diseredato non impugnerà) nel quale vengano nominati eredi universali i tuoi due figli, in modo che, quindi, il patrimonio di tuo padre resti nella tua famiglia ma i tuoi creditori non possano pignorarlo.

È questo un consiglio azzeccato? La risposta è positiva, ma solo a condizione che i creditori non vengano in qualche modo a sapere del decesso del padre del loro debitore.

Infatti, se – entro 10 anni dal decesso del *de cuius* – ne vengono a conoscenza, i creditori (che siano danneggiati dall’inerzia del loro debitore nel compiere atti i quali incrementerebbero il suo patrimonio, con conseguente vantaggio per i creditori stessi) possono agire in giudizio con la cosiddetta “azione surrogatoria”: in sostanza, surrogandosi al debitore inerte, i creditori possono proporre l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che siano lesive della quota di legittima del loro debitore, in modo che nel patrimonio del loro debitore faccia ingresso la parte dei beni ereditari la quale per legge è dovuta al figlio del *de cuius* (l’azione di riduzione è infatti l’azione in giudizio che spetta al familiare del *de cuius* per reclamare la propria quota di legittima, vale a dire la quota del patrimonio ereditario che deve essere necessariamente attribuita agli stretti familiari del defunto).

La proponibilità dell’azione di riduzione in via surrogatoria da parte dei creditori del legittimario pretermesso è stata affermata di recente dalla Cassazione: con la sentenza n. 16623 del 20 giugno 2019, la Suprema Corte ha infatti deciso che i creditori possono sostituirsi al loro debitore il quale resti inerte rispetto alla sua totale diseredazione e non la impugni con l’azione di riduzione. La sentenza è importante perché alla stessa conclusione erano già giunti alcuni giudici di merito (i Tribunali di Roma nel 1960, di Parma nel 1974, di Cagliari nel 2002, di Pesaro nel 2005 e di Lucca nel 2007) ma mai se ne era parlato in Cassazione, tranne che in un’occasione (la sentenza n. 3208 del 30 ottobre 1959): allora si era trattato, però, di un caso di azione surrogatoria esperita dai creditori di un legittimario non del tutto pretermesso, ma solamente leso nella sua quota di legittima (vale a dire si trattava

di un legittimario che aveva ricevuto un’attribuzione ereditaria, ma non sufficiente a raggiungere il valore spettantegli per legge). Il fatto che, in tema di legittimario totalmente pretermesso, non ci fosse mai stato un precedente deciso in Cassazione, legittimava il dubbio che, nel caso di completa diseredazione del legittimario, l’azione di riduzione non potesse essere promossa dai suoi creditori, in base al ragionamento che l’esperienza dell’azione di riduzione provoca l’acquisizione della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso. Ciò che contrasta con il principio generale in base al quale nessuno può essere erede contro la sua volontà.

Infatti, il legittimario solamente leso nella sua quota di legittima è già di per sé erede, perché un’attribuzione ereditaria l’ha bensì ottenuta, anche se insufficiente; quindi, non esiste problema se, in via surrogatoria, il creditore promuove l’azione di riduzione che spetterebbe al suo debitore. Invece, il legittimario pretermesso è diseredato e acquisisce la qualità di erede solo se agisce con l’azione di riduzione: diventa, dunque, problematico stabilire se sia possibile che il creditore proponga, in via surrogatoria, l’azione di riduzione che spetterebbe al suo debitore.

Per giungere, dunque, a ritenere l’azione di riduzione esercitabile in via surrogatoria dai creditori del legittimario pretermesso, la Cassazione compie un percorso interpretativo ampio e assai articolato: detto in sintesi, dopo aver rilevato che sarebbe incongruente ritenere legittimati a esperire l’azione di riduzione in via surrogatoria i creditori del legittimario leso ma non i creditori del legittimario pretermesso, la Cassazione osserva che l’argomento vincente è desumibile dall’articolo 524 del codice civile, il quale consente ai creditori di impugnare la rinuncia all’eredità che sia effettuata dal loro debitore provocando nocumento ai creditori stessi.

Allora, la Cassazione conclude che così come i creditori del chiamato rinunciante possono impugnare la rinuncia all’eredità per soddisfarsi sui beni dell’eredità rinunciata senza che il chiamato rinunciante acquisisca la qualità di erede, analogamente possono comportarsi i creditori del legittimario pretermesso: possono esperire l’azione di riduzione in via surrogatoria al solo scopo di soddisfarsi sulla parte del patrimonio del *de cuius* che costituirebbe la quota di legittima del loro debitore, senza che questi divenga erede del *de cuius*,